ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 14 settembre 2023

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di Organizzazione adottato con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione n. 108 del 21

dicembre 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020, in particolare l'articolo 6 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato D. L. n. 51/2023 "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici" che ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevedendo, tra l'altro, nuovi requisiti per la nomina degli Organi dell'Istituto nonché una diversa composizione del Consiglio di Amministrazione e una riformulazione delle

Il Commissario Straordinario

competenze del Direttore generale, la cui durata è stata allineata a quella degli altri Organi, pari a quattro anni;

Tenuto conto che il medesimo articolo 1, al comma 3, ha stabilito che il Commissario straordinario adotti, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, le modifiche al Regolamento di Organizzazione conseguenti alle intervenute disposizioni normative;

Considerato che la richiamata disposizione normativa, nel prevedere una diversa composizione del Consiglio di Amministrazione, ha eliminato il Vice Presidente dal novero degli Organi dell'Istituto con effetti sul potere di delega delle proprie funzioni da parte del Presidente;

Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere all'adeguamento del Regolamento di Organizzazione al fine di renderlo coerente con le predette modifiche normative introdotte dal D. L. n. 51/2023;

Visto, altresì, l'articolo 6, comma 1, lett. c) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede l'adozione - da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 con più di cinquanta dipendenti - del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione";

Tenuto conto che l'articolo 4, comma 1, lett. c) del suddetto decreto interministeriale ha previsto che il Piano triennale dei fabbisogni del personale costituisca una sottosezione della Sezione Organizzazione e Capitale umano del PIAO;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, che ha revisionato l'ordinamento professionale del comparto prevedendo un nuovo sistema di classificazione del personale;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di apportare al medesimo Regolamento di Organizzazione le modifiche necessarie a renderne coerente il contenuto con le disposizioni intervenute *medio tempore*, sia di carattere normativo in materia di programmazione dei fabbisogni di personale, sia di natura contrattuale con riferimento al nuovo sistema di classificazione del personale;

Preso atto dell'opportunità di inserire all'interno del Regolamento di Organizzazione una specifica previsione relativa ai Comitati che operano nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adeguamento del Regolamento di Organizzazione dell'Istituto al fine di renderlo coerente con le disposizioni sopra indicate; **Vista** la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di modificare, per le ragioni indicate in premessa, il Regolamento di Organizzazione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020.

Il Regolamento di Organizzazione, così come modificato, è riportato nell'Allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

La presente determinazione è trasmessa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La stessa è, altresì, trasmessa al Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Micaela Gelera





ALLEGATO

Alla determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023

Regolamento di Organizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

TITOLO I -	PRINCIPI GENERALI	1
Articolo 1	Finalità e Ambito di Applicazione	1
Articolo 2	Principi Fondamentali di organizzazione e Funzionamento dell'Istituto	
TITOLO II -	GLI ORGANI	3
Articolo 3	Organi	3
Articolo 4	Presidente	3
Articolo 5	Consiglio di Amministrazione	4
Articolo 6	Consiglio di Indirizzo e Vigilanza	5
Articolo 7	Direttore Generale	6
Articolo 8	Collegio dei sindaci	7
TITOLO III -	LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO	7
Articolo 9	Comitati	7
Articolo 10	Uffici di supporto	8
Articolo 11	Organizzazione delle funzioni	8
Articolo 12	Direzione generale	8
Articolo 13	Vicario del Direttore generale	9
Articolo 14	Assetto della Direzione generale	9
Articolo 15	Funzioni e articolazione organizzativa delle Strutture territoriali	9
Articolo 16	Assetto e funzioni delle Direzioni regionali	. 10
Articolo 17	Assetto e funzioni delle Direzioni di coordinamento metropolitano	. 12
Articolo 18	Filiali Metropolitane	. 15
Articolo 19	Direzioni Provinciali	. 15
Articolo 20	Filiali Provinciali	. 17
Articolo 21	Funzione di produzione	. 17
Articolo 22	Agenzie	. 17
Articolo 23	Punti Inps	188
Articolo 24	Strutture sociali	. 19
Articolo 25	Titolarità delle Agenzie e delle altre posizioni organizzative	. 19
Articolo 26	Ruolo dei Responsabili delle Agenzie e dei Responsabili di posizione organizzativa	10
Articolo 27	Ruolo e responsabilità dei professionisti delle aree legale, tecnico/edilizia,	. 19
,	statistico/attuariale e medico/legale	20
	· LA DIRIGENZA	
Articolo 28		
Articolo 26 Articolo 29	La dirigenza	
Articolo 29 Articolo 30	Ruolo dei dirigenti dell'INPS	
	Il Budget di gestione	
Articolo 31	Incarichi di livello dirigenziale	
Articolo 32	Conferimento di incarichi di funzione di livello dirigenziale generale	
Articolo 33	Conferimento di incarichi di Direzione regionale di livello dirigenziale	. 24
Articolo 34	Conferimento dell'incarico di direzione di filiale metropolitana, di direzione provinciale e di filiale provinciale	24
Articolo 35	Conferimento di incarichi di funzione dirigenziale	
Articolo 35 Articolo 36	Funzioni dei Direttori centrali, regionali e dei coordinamenti metropolitani	
Articolo 37	Funzioni dei dirigenti	

Articolo 38	Responsabilità dirigenziale	. 26	
Articolo 39	Valutazione dei dirigenti	. 27	
Articolo 40	Conferenza dei direttori centrali, regionali e dei coordinamenti metropolitani		
		. 27	
TITOLO V -	CONTROLLI		.28
Articolo 41	Sistema dei controlli interni	. 28	
TITOLO VI -	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		.29
Articolo 42	Organismo indipendente di valutazione	. 29	
Articolo 43	Pubblicità degli atti	. 29	

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 27 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, definisce i principi e le linee fondamentali di organizzazione per il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito l'Istituto; individua le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle riferite alle attività di amministrazione e di gestione attribuite agli organi di vertice; indica gli uffici e le strutture centrali e territoriali di maggiore rilevanza, determinandone le competenze; disciplina la titolarità degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 2 PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardano l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto, nel rispetto del vigente quadro normativo e secondo il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro.
- 2. L'attività dell'Istituto è improntata ai principi generali della pianificazione, programmazione e verifica dei risultati di gestione e sulla base dei seguenti criteri:
- a) realizzazione della complessiva funzionalità organizzativa dell'Istituto rispetto agli obiettivi programmatici e secondo idonei parametri di efficienza, efficacia ed economicità e qualità percepita;
- b) valorizzazione del personale come leva strategica del cambiamento;
- c) raggiungimento di elevati livelli di semplificazione delle procedure, di imparzialità e trasparenza, di valorizzazione delle attività istituzionali, anche mediante strumenti innovativi di flessibilità operativa per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse interne e la razionalizzazione dei costi di funzionamento;
- d) adozione dei sistemi di misurazione e valutazione dei risultati dell'azione amministrativa e delle performance, coerenti con i principi di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 286/99 e al D.lgs. n. 150/09, finalizzati anche allo sviluppo professionale del personale e alla promozione delle pari opportunità;
- e) flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- f) integrazione e coordinamento unitario dei sistemi di comunicazione, in linea con il dovere di comunicazione interna ed esterna:
- g) tutela della riservatezza dei dati gestiti dall'Istituto in osservanza della disciplina sul diritto di accesso e di protezione dei dati personali;
- h) efficienza, razionalità ed economicità dell'azione dell'Istituto anche attraverso la concentrazione delle funzioni di acquisizione dei lavori, dei beni e dei servizi a livello centrale ovvero regionale, per specifici e limitati casi, con la finalizzazione delle strutture territoriali alle esigenze di erogazione del servizio e presidio del territorio;
- i) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- 3. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'attuale modello di servizio, è indirizzato al raggiungimento progressivo e sistematico dei seguenti obiettivi:
- a) la centralità dell'utente, attraverso lo sviluppo di strategie e la progettazione di strumenti e servizi;

- b) sviluppo organizzativo ed evoluzione delle componenti del servizio, attraverso l'ascolto e il coinvolgimento permanente degli utenti, anche interni;
- c) la reingegnerizzazione di processi e sistemi informativi coerente con la logica della centralità dell'utenza e della semplificazione dei processi amministrativi;
- d) l'offerta di servizi gestita in modo integrato, per segmenti di utenza con bisogni omogenei;
- e) l'articolazione territoriale rispondente alle caratteristiche e ai bisogni del territorio.

TITOLO II

GLI ORGANI

ARTICOLO 3 ORGANI

- 1. Sono Organi dell'Istituto:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Direttore Generale.

ARTICOLO 4 PRESIDENTE

- 1. Il Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 479/1994 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 366/1997:
- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto, che può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, delegare, in caso di assenza o impedimento, soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, a un membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale, ai dirigenti preposti alle Direzioni centrali e territoriali e ai coordinatori generali dei rami professionali;
- b) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- c) cura i rapporti dell'Istituto con gli Organi istituzionali nazionali e internazionali nonché con tutti gli altri Enti pubblici e privati rilevanti per le attività dell'Istituto, tenuto conto degli indirizzi condivisi con il Consiglio di amministrazione;
- d) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;
- e) può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- f) nomina, previa intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i componenti dell'Organismo Indipendente di valutazione (OIV);
- g) individua, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, d'intesa con il CIV, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne dà comunicazione all'ANAC;
- h) designa il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (EU) 2016/679;
- i) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- j) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;
- k) convoca il Consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
- dispone la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, al Direttore generale, al Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

- m) può disporre, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
- n) sottoscrive i contratti dei soggetti cui è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale e non generale ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del D. Lgs. n. 165/2001, salva la facoltà di delega di cui all'art. 31, comma 6;
- o) impartisce direttive e indirizzi alla Struttura di Audit e indica gli ambiti oggetto della relativa attività;
- p) assicura il raccordo tra gli Organi dell'Istituto;
- q) in caso di vacanza dell'ufficio del Direttore generale, convoca il Consiglio di Amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza.

ARTICOLO 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 479/1994, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 366/1997:
 - a) definisce l'indirizzo politico-amministrativo dell'Istituto;
 - b) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché le variazioni di bilancio;
 - c) nell'ambito della programmazione definita, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio, attribuisce al Direttore Generale le risorse finanziarie da destinare ai singoli centri di responsabilità e di spesa per il conseguimento degli obiettivi assegnati e per la gestione operativa delle attività;
 - d) trasmette trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una relazione predisposta dal Direttore Generale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario nonché qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal predetto Consiglio;
 - e) approva, stabilendo le relative priorità, i piani annuali di attività, nonché individua le Linee guida gestionali annuali nell'ambito della programmazione;
- f) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
- g) delibera in materia di ricorsi nei casi previsti dalle norme;
- h) decide l'annullamento o l'esecuzione delle decisioni dei Comitati Amministratori delle gestioni, fondi e casse che siano state sospese dal Direttore generale a norma dell'art. 48 della legge n. 88/89;
- i) delibera tutti gli atti regolamentari, in particolare quelli concernenti l'amministrazione e la contabilità nonché i regolamenti di cui all'articolo 10 del D. L. n. 536/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/1988;
- j) delibera, su proposta del Direttore Generale, in merito all'organizzazione, all'ordinamento dei servizi e alla programmazione dei fabbisogni nell'ambito del limite finanziario sostenibile;

- k) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti e per l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato per le qualifiche dirigenziali;
- I) delibera, su proposta del Direttore Generale, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, in materia di procedure concorsuali e di mobilità interenti;
- m) delibera, su proposta del Direttore generale, l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis e comma 6, del D. lgs. n. 165/2001;
- n) attribuisce, su proposta del Direttore generale, gli incarichi dirigenziali di livello generale, sulla base dei criteri di cui alla lett. k) del presente articolo;
- o) formula al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 479/1994, la proposta di nomina del Direttore generale;
- p) designa, su proposta del Direttore generale, il dirigente di livello generale che svolge le funzioni di Vicario del Direttore generale;
- q) effettua la valutazione annuale del Direttore generale e attribuisce la conseguente retribuzione di risultato sulla base della proposta effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV);
- r) ha il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e transigere avvalendosi degli avvocati dipendenti dell'Istituto e, solo in casi eccezionali e motivati, di avvocati del libero foro, nelle ipotesi non riconducibili alla potestà attribuita, per gli ambiti di competenza, ai dirigenti di uffici di livello generale dall'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- s) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'Istituto;
- t) adotta, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione all'ANAC, su proposta del Direttore generale, in conformità al documento elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- u) definisce la programmazione annuale delle attività di audit individuandone gli ambiti mediante l'adozione del relativo piano e ne rileva gli esiti in sede di rendicontazione.
- 2. Con riferimento alle predette funzioni, il Direttore generale ha facoltà di formulare proposte, salvo i casi di proposta obbligatoria di cui alle ipotesi previste dall'art. 8, comma 2, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
- 3. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento delle riunioni, deliberato dal Consiglio stesso.
- 4. In caso di vacanza dell'ufficio del Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce entro il termine di trenta giorni per formulare la proposta di competenza.

ARTICOLO 6 CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

- 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 479/1994, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:
 - a) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna;
 - b) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo generali dell'Istituto;

- c) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
- d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo, le note di variazione ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. In caso di non concordanza tra i due Organi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'approvazione definitiva;
- e) emana le linee programmatiche di carattere generale relative all'attività dell'Ente;
- f) informa almeno 30 giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione o decadenza del Presidente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare;
- g) attua la previa intesa con il Presidente dell'Istituto, per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- h) esercita la funzione di vigilanza ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7 DIRETTORE GENERALE

- 1. Il Direttore generale ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione. È responsabile della struttura organizzativa dell'Istituto, sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo.
- 2. Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, con facoltà di iniziativa e proposta, e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai Coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
- 3. Formula proposte, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n 639/1970 in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, di consistenza degli organici e di conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione o dalla legislazione vigente.
- 4. Dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati.
- 5. Ha potere sostitutivo in caso d'inerzia nell'esercizio delle funzioni di livello generale centrale e territoriale e può proporre nei confronti degli stessi dirigenti, l'adozione delle misure previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001.
- 6. Assegna, con proprie determinazioni, le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli obiettivi programmati, ai Direttori centrali, regionali, di coordinamento metropolitano, ai responsabili degli uffici di supporto e degli uffici centrali.
- 7. Valuta i dirigenti di cui al precedente comma del presente articolo, in relazione alle attività svolte.

- 8. Elabora il progetto di bilancio di previsione, con i relativi allegati e la nota preliminare, le note di variazione nonché il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
- 9. Predispone trimestralmente una relazione sull'attività svolta ai fini della sua trasmissione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del presente Regolamento.
- 10. Adotta, in attuazione dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art 5, comma 1, lett. k), i provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimento dei dirigenti di seconda fascia nonché quelli di attribuzione agli stessi della retribuzione di posizione e di risultato.
- 11. Propone al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto la nomina del Dirigente di livello generale per l'esercizio delle funzioni di Vicario del Direttore generale.
- 12. Esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse ai sensi dell'art. 48 della legge n. 88/1989.
- 13. Impartisce direttive alla Struttura di Audit e indica gli ambiti oggetto della relativa attività, informandone il Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente.
- 14. Dispone la trasmissione al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, delle determinazioni adottate.

ARTICOLO 8 COLLEGIO DEI SINDACI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 479/1994, il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e ss. del codice civile, nonché quelle previste dall'art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del Collegio sindacale intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

TITOLO III

LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ARTICOLO 9 COMITATI

1. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto, operano i Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse, ivi compresi i Comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. n. 479/1994 e i Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n. 148/2015 nonché i Comitati regionali e provinciali ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 10 UFFICI DI SUPPORTO

- Gli Uffici di supporto, individuati nei limiti della dotazione organica, gerarchicamente dipendenti dal Direttore generale, sono posti funzionalmente a servizio degli Organi dell'Istituto nonché del Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo e svolgono le funzioni di raccordo tra i suddetti soggetti e l'amministrazione.
- 2. I Responsabili degli Uffici di supporto, ove questi ultimi siano articolati in aree manageriali, conferiscono gli incarichi relativi alle aree manageriali di competenza ai dirigenti loro assegnati dal Direttore Generale. Con proprie determinazioni i predetti Responsabili assegnano ai dirigenti di area gli obiettivi, in coerenza con quelli loro attribuiti con specifiche determinazioni dal Direttore generale.

ARTICOLO 11 ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

- 1. Le attività complessive dell'Istituto sono svolte attraverso le strutture di seguito indicate, secondo le rispettive funzioni:
 - a) la Direzione Generale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo di sistema;
 - b) le Direzioni Regionali e le Direzioni di Coordinamento metropolitano, con funzioni prevalenti di gestione, coordinamento e controllo dell'attività territoriale;
 - c) le Direzioni Territoriali, con funzioni di produzione e di coordinamento e controllo dell'erogazione dei servizi sul territorio.

ARTICOLO 12 DIREZIONE GENERALE

- 1. La Direzione generale svolge funzioni prevalenti di direzione, coordinamento, indirizzo, programmazione e controllo, per l'attuazione delle direttive degli Organi. Svolge, inoltre, compiti di presidio e di gestione accentrata in ordine a determinate materie o funzioni.
- 2. La Direzione generale, in particolare:
 - a) assicura agli Organi dell'Istituto il supporto di analisi normativa e di conoscenza del quadro socio-economico e del contesto aziendale, ai fini della tenuta dei rapporti con le Istituzioni parlamentari e di Governo, della definizione delle politiche e delle strategie, della pianificazione, degli obiettivi di gestione e degli investimenti, della valutazione dei risultati aziendali:
 - assicura a tutti i livelli del sistema aziendale le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale, mediante l'elaborazione di regole e procedure e la definizione degli indirizzi nel rapporto con i soggetti interessati, assicurando il rispetto dei requisiti di legittimità, di efficienza, di efficacia, di tempestività di intervento;
 - c) garantisce la costante adeguatezza del livello di funzionalità della tecnostruttura e delle attività professionali agli obiettivi di sviluppo del sistema organizzativo, definendo i criteri e le modalità di attuazione delle politiche gestionali, l'allocazione delle risorse, le responsabilità nell'ambito dei processi di budget nonché di controllo;
 - d) garantisce l'efficacia, la compatibilità ed il raccordo interfunzionale dei processi di integrazione, coordinamento e controllo dei sistemi aziendali e dell'offerta di servizio.

ARTICOLO 13 VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

- 1. Il Vicario del Direttore generale è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, tra i dirigenti generali dell'Istituto.
- 2. Il Vicario del Direttore generale svolge, in caso di impedimento o assenza del Direttore Generale, tutte le funzioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'Organo delegante.

ARTICOLO 14 ASSETTO DELLA DIREZIONE GENERALE

- 1. La Direzione generale si articola in Direzioni centrali di livello dirigenziale generale, in strutture centrali di livello dirigenziale e in coordinamenti generali professionali, come previsto dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali.
- 2. Per specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca possono essere individuati e assegnati incarichi dirigenziali di livello generale, nei limiti dell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali e della dotazione organica.
- 3. In base ad esigenze funzionali possono, inoltre, essere istituite Strutture di progetto di durata temporanea per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni con caratteristiche di trasversalità ed eccezionale rilievo organizzativo, nei limiti della dotazione organica.
- 4. I Responsabili degli Uffici centrali, ove questi ultimi siano articolati in aree manageriali, conferiscono gli incarichi relativi alle aree manageriali di competenza ai dirigenti loro assegnati dal Direttore Generale. Con proprie determinazioni i predetti Responsabili assegnano ai dirigenti di area gli obiettivi, in coerenza con quelli loro attribuiti con specifiche determinazioni dal Direttore generale.
- 5. Nell'ambito della Direzione generale, specifiche attività istituzionali sono svolte presso i Coordinamenti generali Legale, Medico-legale, Tecnico-edilizio e Statistico-attuariale.
- 6. Nell'ambito dell'Ordinamento dei servizi è individuato il Dirigente titolare di incarico di livello generale, cui conferire, ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, la veste di "Datore di lavoro per la sicurezza" della Direzione generale, con apposito budget.

ARTICOLO 15 FUNZIONI E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

- 1. L'assetto organizzativo delle strutture territoriali è funzionale alla creazione di valore per gli utenti attraverso:
- a) la gestione integrata e proattiva dell'offerta di servizi in relazione alle tipologie di utenza;
- b) la finalizzazione dei canali di accesso e di erogazione del servizio alle esigenze di prossimità e di accessibilità degli utenti anche in logica multicanale, valorizzando l'utilizzo della tecnologia;
- c) la definizione dell'articolazione territoriale in relazione all'evoluzione delle caratteristiche della domanda, alla distribuzione territoriale dell'utenza e alle modalità di erogazione dei servizi.
- 2. L'articolazione organizzativa delle strutture territoriali è la seguente:
- a) Direzioni regionali come uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale;
- b) Direzioni di Coordinamento metropolitano, come uffici di livello dirigenziale generale;
- c) Filiali metropolitane, come uffici di livello dirigenziale, nell'ambito delle Direzioni di Coordinamento metropolitano di cui alla lett. b);

- d) Direzioni provinciali, come uffici di livello dirigenziale, nell'ambito delle Direzioni regionali di cui alla lett. a);
- e) Filiali provinciali, come uffici di livello dirigenziale, nell'ambito delle Direzioni provinciali di cui alla lett. d);
- f) Agenzie, affidate alla responsabilità di un funzionario;
- g) Strutture sociali, affidate alla responsabilità di un funzionario;
- h) Punti INPS.

ARTICOLO 16 ASSETTO E FUNZIONI DELLE DIREZIONI REGIONALI

- Le Direzioni regionali assicurano la creazione di valore per gli utenti garantendo una efficace erogazione dei servizi e una efficiente gestione dei processi istituzionali delle strutture territoriali di competenza, in attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dalla Direzione generale.
- Le Direzioni regionali hanno la responsabilità complessiva della gestione e rispondono dei risultati conseguiti derivanti dall'impiego delle risorse loro assegnate nei rispettivi territori di competenza.
- 3. Il Direttore regionale, nell'ambito territoriale di competenza, ferme restando le previsioni di cui al successivo art. 17:
 - a) conferisce l'incarico di Direzione territoriale al dirigente individuato dal Direttore generale sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - b) conferisce ai dirigenti assegnati dal Direttore generale, sulla base dei predetti criteri, gli incarichi di responsabile delle aree manageriali interne alla Direzione regionale;
 - c) conferisce ai dirigenti assegnati dal Direttore generale, sulla base dei predetti criteri, gli incarichi di responsabile delle aree manageriali delle Direzioni territoriali, sentiti i rispettivi Direttori;
 - d) attribuisce la titolarità delle posizioni organizzative dei funzionari sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione regionale costituito a norma della vigente disciplina:
 - e) definisce per tutte le strutture del territorio di competenza, attraverso la Conferenza regionale, tenuto conto delle proposte dei Direttori territoriali e in conformità agli indirizzi della Direzione generale, le direttive di:
 - I. sviluppo organizzativo e funzionale;
 - II. orientamento produttivo;
 - III. gestione delle risorse umane;
 - IV. attuazione dell'azione formativa;
 - V. attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008;
 - VI. comunicazione e relazione con le istituzioni esterne;
 - f) avvia il processo di programmazione e budget delle Direzioni territoriali, coordinando il processo per la definizione dei piani di attività e di produzione al fine di garantire la coerenza con le linee strategiche e di indirizzo definite dagli Organi;
 - g) coordina e sovraintende al processo di rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di risorse umane e strumentali;
 - coordina, standardizza e omogeneizza nel processo di budget economico, i fabbisogni rilevati presso le strutture di riferimento;

- i) garantisce, nel processo di rilevazione dei fabbisogni economici delle strutture, la congruità economica attraverso l'applicazione di specifici parametri indicati dalla Direzione generale;
- j) gestisce la fase di negoziazione dei budget finalizzata alla elaborazione della proposta complessiva a livello regionale da sottoporre al Direttore generale, tenendo conto delle esigenze e specificità rappresentate dai direttori territoriali e delle linee programmatiche delle Direzioni centrali;
- k) assegna con proprie determinazioni i budget e gli obiettivi ai dirigenti di aree manageriali delle strutture di competenza e ai Direttori provinciali, in coerenza con i propri obiettivi così come definiti dal Direttore generale;
- svolge una funzione di impulso finalizzata al governo del processo produttivo, monitora l'andamento delle attività e formula eventuali interventi correttivi in caso di disallineamento degli obiettivi;
- m) assicura la funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa dell'Istituto nell'ambito territoriale di competenza;
- n) esercita la funzione di verifica dei livelli di qualità dei servizi e dei processi nelle strutture di competenza, anche con riferimento all'attuazione di efficaci procedure di prevenzione e di diminuzione dei rischi aziendali, attraverso la sistematica attuazione dei piani di controllo del processo produttivo;
- attua i processi di integrazione interistituzionale, ricercando le possibili sinergie con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in conformità alle direttive della Direzione generale;
- p) formula proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio e attua le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
- q) gestisce i processi di assegnazione delle risorse umane, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;
- r) provvede, nei limiti del proprio budget, all'ottimale utilizzo delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture territoriali di competenza;
- s) esercita il coordinamento, la gestione e il monitoraggio delle attività di vigilanza documentale e ispettiva, in coerenza con i piani di attività elaborati a livello centrale;
- t) concorda con le Direzioni centrali interessate, compatibilmente con i budget assegnati, la messa a disposizione di risorse necessarie alla realizzazione di interventi predeterminati dalla Direzione generale.
- 4. Presso le Direzioni regionali e le relative Strutture territoriali, per le quali gli atti organizzativi relativi a ciascun ramo professionale prevedano l'istituzione di Coordinamenti professionali, i coordinatori esercitano le funzioni di coordinamento degli uffici legali, medico-legali, nonché tecnico-edilizi, in coerenza con gli obiettivi attribuiti alle predette Strutture, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore Generale.
- 5. La Direzione regionale assicura le funzioni abilitanti e di supporto alle Direzioni territoriali di pertinenza per:
 - a) la gestione delle risorse umane;
 - b) flussi contabili e finanziari;
 - c) relazioni esterne;
 - d) pianificazione e controllo di gestione;
 - e) sviluppo organizzativo e funzionale;

- f) controllo del processo produttivo;
- g) formazione;
- h) gestione delle risorse strumentali (fatta salva la gestione centralizzata degli acquisti);
- i) gestione del patrimonio e degli archivi;
- j) audit, trasparenza e anticorruzione;
- k) attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- I) gestione del contenzioso amministrativo.
- 6. Nelle Regioni interessate dall'istituzione delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, le relative Direzioni regionali assicurano, tramite le proprie strutture organizzative a ciò dedicate, la gestione delle funzioni abilitanti e di supporto di cui alle lettere da g) a l) del precedente comma, sotto la diretta indicazione e responsabilità delle corrispondenti Direzioni di Coordinamento metropolitano. Resta ferma la dipendenza gerarchica delle predette strutture organizzative dalla Direzione regionale.
- 7. Presso ciascuna Direzione regionale è costituita la Conferenza regionale dei Direttori territoriali, presieduta dal Direttore regionale, con la funzione di realizzare la programmazione, l'integrazione e lo sviluppo equilibrato dei livelli di servizio in tutte le strutture della regione.
- 8. Presso ciascuna Direzione regionale sono costituite la Conferenza dei Coordinatori legali e la Conferenza dei Coordinatori medico-legali, indette e presiedute dal Coordinatore di ciascun ramo professionale, al fine di assicurare omogeneità di comportamento tecnico-professionale agli uffici legali e medico legali sul territorio. Alle Conferenze partecipa il Direttore regionale, che può chiedere anche l'indizione delle stesse, al fine di garantire congiuntamente al Coordinatore regionale la necessaria coerenza tra l'azione degli uffici professionali e gli obiettivi attributi alla direzione regionale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore Generale. In mancanza di Coordinatori territoriali, il Coordinatore regionale può indire la Conferenza con i professionisti dei rispettivi rami professionali.
- 9. Il Direttore regionale assume, per la struttura cui è preposto, la veste di "datore di lavoro" ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, con apposito budget.
- 10. Le Direzioni regionali sono collocate in ciascun capoluogo di regione e sono costituite come uffici di livello dirigenziale generale, ad eccezione delle Direzioni regionali costituite come uffici di livello dirigenziale secondo quanto previsto nell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali.

ARTICOLO 17 ASSETTO E FUNZIONI DELLE DIREZIONI DI COORDINAMENTO METROPOLITANO

- 1. Le Direzioni di coordinamento metropolitano assicurano la creazione di valore per gli utenti garantendo una efficace erogazione dei servizi e una efficiente gestione dei processi istituzionali delle strutture territoriali di competenza, in attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dalla Direzione generale.
- 2. Le Direzioni di coordinamento metropolitano hanno la responsabilità complessiva della gestione e rispondono dei risultati conseguiti derivanti dall'impiego delle risorse loro assegnate nei rispettivi territori di competenza.
- 3. Il Direttore della struttura, ferme restando le previsioni di cui al successivo art. 18, esercita la propria azione sulle Filiali metropolitane/Agenzie/Punti INPS che insistono sullo specifico territorio di riferimento.

- 4. Tenuto conto delle direttive della Direzione generale, il Direttore:
 - a) conferisce l'incarico di Direzione delle Filiali metropolitane, al dirigente individuato dal Direttore generale sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - conferisce ai dirigenti assegnati dal Direttore generale, sulla base dei predetti criteri, gli incarichi di responsabile delle aree manageriali interne della Direzione di Coordinamento metropolitano;
 - c) conferisce ai dirigenti assegnati dal Direttore generale, sulla base dei predetti criteri, gli incarichi di responsabile delle aree manageriali delle Direzioni di Filiale metropolitana, sentiti i rispettivi Direttori;
 - d) attribuisce la titolarità delle posizioni organizzative dei funzionari dell'intera area metropolitana sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione di area metropolitana, costituito a norma della vigente disciplina in materia;
 - e) definisce per tutte le strutture del territorio di competenza, attraverso la Conferenza di Area metropolitana, tenuto conto delle proposte dei Direttori delle Filiali metropolitane e in conformità agli indirizzi della Direzione generale, le direttive di:
 - I. sviluppo organizzativo e funzionale;
 - II. orientamento produttivo;
 - III. gestione delle risorse umane;
 - IV. attuazione dell'azione formativa;
 - V. attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del Testo Unico n.81 del 2008;
 - VI. comunicazione e relazione con le istituzioni esterne.
 - f) avvia il processo di programmazione e budget delle Filiali metropolitane, coordinando il processo per la definizione dei piani di attività e di produzione, al fine di garantire la coerenza con le linee strategiche e di indirizzo definite dagli Organi;
 - g) coordina e sovraintende il processo di rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di risorse umane e strumentali;
 - h) coordina, standardizza e omogeneizza, nel processo di budget economico, i fabbisogni rilevati presso le strutture di riferimento;
 - i) garantisce, nel processo di rilevazione dei fabbisogni economici delle strutture, la congruità economica attraverso l'applicazione degli specifici parametri indicati dalla Direzione generale;
 - j) gestisce la fase di negoziazione dei budget finalizzata alla elaborazione della proposta complessiva a livello metropolitano da sottoporre al Direttore generale, tenendo conto delle esigenze e specificità rappresentate dai direttori di Filiali e delle linee programmatiche delle Direzioni centrali;
 - k) assegna con propria determinazione i budget e gli obiettivi ai dirigenti delle aree manageriali delle strutture di competenza e ai Direttori di Filiale metropolitana, in coerenza con i propri obiettivi così come definiti dal Direttore generale;
 - svolge una funzione di impulso finalizzato al governo del processo produttivo; monitora l'andamento delle attività e formula eventuali interventi correttivi in caso di disallineamento degli obiettivi;
 - m) assicura la funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa dell'Istituto nell'ambito territoriale di competenza;
 - n) esercita la funzione di verifica dei livelli di qualità dei servizi e dei processi nelle strutture dell'area metropolitana coordinata, anche con riferimento all'attuazione di efficaci procedure

- di prevenzione e di diminuzione dei rischi aziendali, attraverso la sistematica attuazione del piano metropolitano di controllo del processo produttivo;
- attua i processi di integrazione interistituzionale, ricercando le possibili sinergie con i soggetti pubblici e privati operanti a livello di area metropolitana, in conformità alle direttive della Direzione generale;
- p) formula proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio ed attua le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
- q) gestisce i processi di assegnazione delle risorse umane, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;
- r) provvede, nei limiti del proprio budget, all'ottimale utilizzo delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture territoriali di competenza;
- s) esercita il coordinamento e la gestione delle attività di vigilanza documentale e ispettiva, in coerenza con i piani di attività elaborati a livello centrale;
- t) concorda con le Direzioni centrali interessate, compatibilmente con i budget assegnati, la messa a disposizione di risorse necessarie alla realizzazione di interventi predeterminati dalla Direzione generale;
- u) individua la Filiale metropolitana nell'ambito della quale è costituito il Comitato provinciale, cui assicura il relativo supporto.
- 5. Presso le Direzioni di Coordinamento metropolitano e le relative Strutture territoriali, per le quali gli atti organizzativi relativi a ciascun ramo professionale prevedano l'istituzione di Coordinamenti professionali, i coordinatori esercitano le funzioni di coordinamento degli uffici legali, medico-legali, nonché tecnico-edilizi, in coerenza con gli obiettivi attribuiti alle predette strutture, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore Generale.
- 6. Le Direzioni di coordinamento metropolitano assicurano le funzioni abilitanti e di supporto alle strutture territoriali di pertinenza per:
 - a) la gestione delle risorse umane;
 - b) flussi contabili e finanziari;
 - c) relazioni esterne;
 - d) pianificazione e controllo di gestione;
 - e) sviluppo organizzativo e funzionale;
 - f) controllo del processo produttivo;
 - g) formazione;
 - h) gestione delle risorse strumentali (fatta salva la gestione centralizzata degli acquisti);
 - i) gestione del patrimonio e degli archivi;
 - j) audit, trasparenza e anticorruzione;
 - k) attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - I) gestione del contenzioso amministrativo.
- 7. Le attività di cui alle lettere da *a*) a *f*) del precedente comma sono svolte, salvo diversi assetti concordati e autorizzati dal Direttore Generale, direttamente da Team in staff al Direttore di coordinamento metropolitano. Per le restanti attività, le Direzioni di coordinamento metropolitano si avvalgono delle Strutture organizzative e relative risorse che svolgono le attività di cui alle lettere da *q*) a *l*) del precedente comma presso la corrispondente Direzione regionale.
- 8. Le Direzioni di Coordinamento metropolitano sono responsabili, a tutti gli effetti, degli atti e delle attività rese dalle predette Strutture organizzative in posizione di service amministrativo. Resta ferma la dipendenza gerarchica di tali Strutture organizzative dalla Direzione regionale.

- 9. Presso ciascuna Direzione di coordinamento metropolitano è costituita la Conferenza di area metropolitana dei Direttori di Filiale, presieduta dal Direttore di coordinamento metropolitano, con la funzione di realizzare la programmazione, l'integrazione e lo sviluppo equilibrato dei livelli di servizio in tutte le strutture dell'area metropolitana.
- 10. Presso le Direzioni di Coordinamento metropolitano sono costituite la Conferenza dei Coordinatori legali e la Conferenza dei Coordinatori medico-legali, indette e presiedute dal Coordinatore metropolitano del rispettivo ramo professionale, al fine di assicurare, nell'ambito territoriale di competenza della Direzione di Coordinamento metropolitano, omogeneità di comportamento tecnico-professionale agli uffici legali e medico legali sul territorio. Alle Conferenze partecipa il Direttore di Coordinamento metropolitano, che può chiedere anche l'indizione delle stesse, al fine di garantire congiuntamente al Coordinatore metropolitano la necessaria coerenza tra l'azione degli uffici professionali e gli obiettivi attributi alla Direzione di Coordinamento metropolitano, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore Generale. In mancanza di Coordinatori territoriali, il Coordinatore metropolitano può indire la Conferenza con i professionisti dei rispettivi rami professionali.
- 11.Il Direttore di coordinamento metropolitano assume, per la struttura cui è preposto, la veste di "datore di lavoro" ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, con apposito budget.
- 12. Le Direzioni di coordinamento metropolitano sono collocate nell'area metropolitana di riferimento.

ARTICOLO 18 FILIALI METROPOLITANE

- 1. Le Filiali metropolitane, tenuto conto delle direttive ricevute, esercitano le funzioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
- 2. I Direttori di Filiale, tenuto conto delle direttive della Direzione di coordinamento metropolitano di riferimento, cui sono funzionalmente e gerarchicamente subordinati, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e, pertanto, svolgono le attività di cui al successivo art. 19, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.
- 3. Il Direttore della Filiale nell'ambito della quale è costituito il Comitato provinciale assicura allo stesso il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio-economico e di contesto ambientale.
- 4. Le Filiali metropolitane sono costituite come uffici di livello dirigenziale.

ARTICOLO 19 DIREZIONI PROVINCIALI

- 1. Le Direzioni provinciali, tenuto conto delle direttive delle Direzioni Regionali, esercitano le funzioni di:
 - I. gestione dei flussi assicurativi e contributivi e dei conti individuali e aziendali;
 - II. controllo della produzione e della qualità dei servizi;
 - III. gestione delle attività di vigilanza documentale e del recupero crediti;
 - IV. gestione della rilevazione dei fabbisogni di risorse umane, formativi e strumentali;
 - V. controllo del processo di programmazione e budget;
 - VI. gestione dei flussi contabili e finanziari;
 - VII. informazione istituzionale e relazioni con il pubblico.

- 2. I Direttori delle strutture, tenuto conto delle direttive regionali, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e pertanto:
 - a) sono preposti al coordinamento ed al controllo delle Agenzie e dei Punti INPS operanti all'interno delle articolazioni territoriali di competenza;
 - b) esercitano il controllo del processo di produzione nel rispetto delle regole previste dal sistema aziendale:
 - c) assicurano, negli atti e nei provvedimenti adottati dai titolari di posizione organizzativa, il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità degli atti e delle direttive operative;
 - d) assegnano con propri provvedimenti gli obiettivi di produzione ai responsabili di Agenzia in coerenza con i propri obiettivi;
 - e) garantiscono l'adozione dei provvedimenti necessari al contenimento dei rischi aziendali e al controllo del processo produttivo in aderenza alle linee definite dalla Direzione generale e secondo le modalità indicate dalla Direzione regionale;
 - f) formulano proposte per la costituzione del budget di loro competenza, provvedono alla relativa gestione, rispondono delle risorse utilizzate e degli obiettivi conseguiti;
 - g) assumono la veste di "datore di lavoro", ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, per le strutture territoriali di competenza, con apposito budget.
- 3. Stante la responsabilità complessiva dei Direttori sull'andamento e sui risultati conseguiti in tutte le unità organizzative rientranti nell'area territoriale di riferimento, a essi fanno capo le funzioni gestionali e le responsabilità esterne anche ai fini della predeterminazione del Giudice territorialmente competente ai sensi del comma 3 dell'art. 444 del c.p.c. in materia di riscossione dei contributi.
- 4. Assicurano al Comitato provinciale il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio- economico e di contesto ambientale in ambito provinciale.
- 5. Esercitano il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati provinciali qualora si evidenzino profili di illegittimità, ai sensi dell'art. 46, comma 9, della L. n. 88/1989, con riferimento ai provvedimenti emanati nell'ambito provinciale e svolgono, altresì, le funzioni di collegamento con i Comitati provinciali INPS, con gli altri organismi provinciali ed ogni altra funzione collegata all'incarico specifico.
- 6. Garantiscono il coordinamento e l'uniformità del livello di servizio su tutto il territorio di competenza.
- 7. Disciplinano le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi al pubblico e gli orari di apertura dei punti di servizio nel rispetto delle direttive emanate dalla Direzione generale e dalla Direzione regionale.
- 8. I Direttori hanno la responsabilità gestionale del contenzioso amministrativo e di quello giudiziario in materia di invalidità civile di cui all'art. 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Hanno, altresì, la responsabilità di garantire il necessario supporto tecnico-istruttorio per la gestione del contenzioso giudiziario demandato agli uffici legali territoriali. Inoltre, si raccordano con questi ultimi per gli effetti del contenzioso giudiziario sull'attività amministrativa, in un'ottica di necessaria integrazione tra le diverse attività dell'Istituto.
- 9. Per il territorio di riferimento nei limiti di valore e di competenza attribuiti dagli Organi, coordinandosi con la Direzione regionale e con le Direzioni Centrali:
 - stipulano e gestiscono i contratti di mutuo ipotecario e di prestito non ipotecari concessi dall'istituto al personale dipendente nonché gli atti connessi e conseguenziali;

- stipulano i contratti di mutuo ipotecario concessi dall'Istituto agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nonché gli atti connessi e conseguenziali.

ARTICOLO 20 FILIALI PROVINCIALI

- 1. Le Filiali provinciali, tenuto conto delle direttive della Direzione provinciale di riferimento, esercitano le funzioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
- 2. I Direttori di Filiale, tenuto conto delle direttive della Direzione provinciale di riferimento cui sono funzionalmente subordinati, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e pertanto svolgono le attività di cui all'art. 19, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
- 3. Le Filiali provinciali sono costituite come uffici di livello dirigenziale.

ARTICOLO 21 FUNZIONE DI PRODUZIONE

- 1. Le attività produttive delle Direzioni provinciali, delle Filiali metropolitane e delle Filiali provinciali si articolano in:
 - a) funzioni di produzione e consulenza di back office, che comprendono la gestione dei flussi assicurativi e contributivi, la gestione dei conti contributivi individuali degli assicurati e dei soggetti contribuenti nonché le funzioni di produzione e consulenza collegati. Dette funzioni sono realizzate da unità organizzative specializzate ubicate all'interno delle Strutture o, per esigenze di economicità e di competenze disponibili, in moduli organizzativi "Poli" interprovinciali/interregionali/nazionali specializzati. La gestione del servizio è assicurata da un'offerta che si caratterizza per la segmentazione dell'utenza in base ai bisogni e per un portafoglio prodotti da presidiare in modo integrato, secondo un approccio consulenziale personalizzato;
 - b) funzioni di produzione e consulenza di front office, ubicate presso le varie tipologie di Agenzie e Punti INPS o, per esigenze di economicità e di competenze disponibili, in moduli organizzativi "Poli" interprovinciali/interregionali/nazionali specializzati, che comprendono:
 - I. la gestione del complesso di attività inerenti all'erogazione delle prestazioni pensionistiche legate al conto assicurativo individuale;
 - II. la gestione delle attività inerenti alla diminuzione della capacità lavorativa, alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro;
 - III. il processo di riconoscimento e di liquidazione dell'invalidità civile e di tutte le prestazioni assistenziali;
 - IV. la gestione delle attività inerenti alle funzioni creditizie e sociali.
- 2. La gestione del servizio è assicurata da un'offerta che si caratterizza per la segmentazione dell'utenza in base ai bisogni e per un portafoglio prodotti presidiato in modo integrato, secondo un approccio consulenziale personalizzato.

ARTICOLO 22 AGENZIE

1. Le Agenzie dipendono rispettivamente dalla Direzione provinciale, dalla Filiale metropolitana, dalla Filiale provinciale tenuto conto del bacino territoriale di appartenenza.

- 2. L'istituzione e la chiusura di Agenzie, nonché la loro trasformazione in Punti INPS, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, su proposta del Direttore generale; i conseguenti provvedimenti di attuazione sono adottati dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano competenti.
- 3. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 risponde a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata:
 - a) sull'individuazione del bacino di utenza, tenendo conto dei parametri di riferimento fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento territoriale adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nonché dell'accessibilità alle strutture dell'Istituto, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;
 - b) sulla comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi conseguibili dalle Agenzie e il bilancio tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione dell'assetto di servizio, anche tenuto conto delle possibilità di interazione e di erogazione dei servizi consentita dalle tecnologie telematiche.
- 4. Lo sviluppo del decentramento deve rispondere, in via prioritaria, alle esigenze di economicità della gestione e di presidio del territorio, anche mediante l'integrazione logistica con altri soggetti pubblici.
- 5. Fatta salva l'erogazione dei servizi di cui all'articolo precedente, le Agenzie possono assicurare l'erogazione di ulteriori servizi, in relazione alle peculiari caratteristiche del territorio, dell'utenza di riferimento e delle possibili sinergie con altre Pubbliche Amministrazioni.
- 6. Le Agenzie complesse sono organizzate in due aree omogenee di attività:
 - a) l'area gestione flussi, che aggrega le funzioni riconducibili alla esigenza di assicurare l'aggiornamento delle anagrafiche e la corretta e tempestiva alimentazione dei conti individuali e aziendali attraverso la gestione dei flussi assicurativi e contributivi;
 - b) l'area servizi all'utente, che aggrega le funzioni riconducibili all'esigenza di assicurare l'erogazione dei servizi agli attuali segmenti di utenza.

ARTICOLO 23 PUNTI INPS

- I Punti INPS sono moduli organizzativi, dipendenti dalla Direzione provinciale o dalla Filiale metropolitana o dalla Filiale provinciale o dall'Agenzia, che l'Istituto può istituire in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni, per realizzare una maggiore economicità del servizio e prossimità all'utenza.
- 2. L'istituzione e la chiusura dei Punti INPS è determinata dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano, sulla base di una apposita autorizzazione del Direttore generale.
- 3. La Direzione generale definisce lo schema di riferimento per il protocollo che regolamenta i rapporti tra l'Istituto e le altre Amministrazioni coinvolte nell'istituzione dei Punti INPS.
- 4. L'istituzione dei Punti INPS deve garantire:
 - a) il conseguimento di economie di costi insediativi e organizzativi;
 - b) l'integrazione logistica e/o funzionale con altri soggetti pubblici;
 - c) l'elevazione della qualità del servizio attraverso il miglioramento della soddisfazione degli utenti, unito al mantenimento o elevazione dei parametri di efficacia del servizio atteso.

ARTICOLO 24 STRUTTURE SOCIALI

1. Le Strutture Sociali presenti sul territorio concorrono alla realizzazione delle finalità istituzionali in materia di attività sociali a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari in attuazione delle direttive emanate e dei piani definiti dalla Direzione Generale.

ARTICOLO 25 TITOLARITÀ DELLE AGENZIE E DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

- 1. La titolarità delle Agenzie complesse, delle funzioni di elevata professionalità, dei Progetti ad alto contenuto tecnologico, delle Agenzie e delle altre posizioni organizzative è attribuita al personale dell'Area dei funzionari, secondo i criteri individuati con determinazione del Direttore generale nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
- 2. Le posizioni organizzative in Direzione generale sono attribuite con provvedimento del Direttore centrale di riferimento ai funzionari dichiarati idonei dal Direttore generale sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione.
- 3. Gli incarichi di Responsabile di Agenzia complessa sono conferiti dal Direttore centrale risorse umane.
- 4. Gli incarichi di responsabile di Agenzia e di responsabile di posizione organizzativa delle Strutture territoriali sono conferiti dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano.
- 5. I Responsabili delle Agenzie e i Responsabili di posizione organizzativa rispondono al Direttore/Dirigente di riferimento, con particolare riguardo all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con gli utenti.
- 6. I Responsabili a livello regionale delle funzioni Risorse strumentali, Antifrode e Audit ricevono indirizzi e direttive dalle competenti Direzioni centrali, ferma restando la dipendenza gerarchica dal Direttore/Dirigente di riferimento.
- 7. I Responsabili delle Agenzie e i Responsabili di posizione organizzativa, nei confronti dei destinatari dei servizi/attività e nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti secondo le disposizioni di legge, le circolari emanate dalla Direzione generale, nonché le direttive dirigenziali, utilizzando le procedure informatiche validate dalla Direzione generale.

ARTICOLO 26 RUOLO DEI RESPONSABILI DELLE AGENZIE E DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

- 1. Il Direttore della Direzione provinciale o della Filiale metropolitana o della Filiale provinciale assegna obiettivi di produzione, in coerenza con i propri obiettivi, ai Responsabili delle Agenzie.
- 2. Il ruolo dei Responsabili delle Agenzie complesse, delle Agenzie Prestazioni e Servizi Individuali e delle Agenzie Flussi Contributivi, responsabili dei risultati operativi dell'Agenzia stessa, si sostanzia:

- a) in funzioni di coordinamento e controllo delle attività proprie delle articolazioni organizzative dell'Agenzia stessa e dei Responsabili di posizione organizzativa che vi operano, anche con la possibilità di sostituirsi ad essi in caso di inerzia;
- b) nella elevata autonomia operativa ed organizzativa, per garantire la corretta e corrente gestione dei flussi informativi quanto la corretta e tempestiva erogazione di prodotti e servizi.
- 3. Il ruolo dei Responsabili delle Agenzie e dei Responsabili di altre posizioni organizzative, si sostanzia:
 - a) nella realizzazione degli obiettivi assegnati;
 - b) nella corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti;
 - c) nella corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto dei criteri di organizzazione e di ergonomia del lavoro predefiniti;
 - d) nell'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al processo produttivo/attività di competenza e nella gestione del relativo procedimento;
 - e) nella garanzia del rispetto dei modelli di comportamento nelle relazioni con gli utenti.

ARTICOLO 27 RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI DELLE AREE LEGALE, TECNICO/EDILIZIA, STATISTICO/ATTUARIALE E MEDICO/LEGALE

- 1. Presso la Direzione generale, le Direzioni regionali, le Direzioni di coordinamento metropolitano, le Filiali metropolitane e le Direzioni provinciali, gli uffici dei coordinamenti professionali, laddove previsti, si strutturano con specifici livelli di articolazione definiti negli atti organizzativi relativi ai rispettivi rami professionali. Gli stessi svolgono la loro attività nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e dei programmi definiti di concerto con i Coordinatori generali professionali.
- 2. L'attività dei professionisti si caratterizza per l'autonomia tecnico/professionale conseguente alle norme che regolano ciascuna professione e per la finalizzazione dell'attività professionale alle linee ed agli indirizzi degli Organi dell'Istituto, nonché per l'orientamento agli obiettivi di risultato della struttura in cui operano.
- 3. L'attività dei Professionisti si svolge in conformità alle normative che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni, con il rigoroso rispetto delle norme deontologiche emanate dai rispettivi Ordini professionali ed è esercitata nell'interesse esclusivo dell'Ente e secondo le linee organizzative e le direttive stabilite dagli Organi dell'Istituto.
- 4. I Coordinatori Generali definiscono gli indirizzi per assicurare l'omogeneità dell'attività dei Professionisti in relazione alle finalità istituzionali e verificano il rispetto dei criteri generali di esercizio della professione e la razionale distribuzione dei compiti connessi all'esercizio delle attività professionali, nel quadro degli obiettivi di programma, e formulano proposte al Direttore Generale in tema di programmazione e organizzazione per lo svolgimento delle attività professionali rientranti nella materia di competenza, in attuazione della pianificazione degli obiettivi gestionali fissati dall'Istituto, di cui rispondono, per l'intero ramo professionale, nei confronti del Direttore Generale medesimo.
- 5. L'incarico di coordinamento è conferito dall'Istituto ai Professionisti dei singoli rami professionali ai fini della razionale distribuzione dei compiti e della promozione della necessaria uniformità di indirizzo degli stessi ed è esercitato in conformità con i principi della legge professionale. Esso comporta la responsabilità dell'ufficio professionale inserito nella struttura cui afferisce.

- 6. I Coordinatori centrali e territoriali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore Generale, assicurando l'uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione dei compiti connessi all'esercizio delle attività professionali nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, ponendo in atto anche gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici coordinati.
- 7. I professionisti operano nell'ambito della Direzione generale e delle Strutture territoriali, laddove siano previsti i relativi uffici, e si rapportano in via amministrativo-funzionale ai rispettivi Coordinatori, individuati quali responsabili degli uffici professionali medesimi. Si raccordano, altresì, con il responsabile delle strutture amministrative cui afferiscono, ai fini della necessaria integrazione tra le attività dell'Istituto. Si avvalgono, per lo svolgimento della loro attività, del necessario supporto del personale amministrativo, funzionalmente dipendente dal responsabile dell'ufficio medesimo.
- 8. I professionisti rispondono direttamente al legale rappresentante dell'Istituto, per l'esercizio dell'attività tecnico-professionale.
- 9. L'Istituto può ricorrere, sulla base di criteri predefiniti con specifici atti regolamentari e nei limiti e vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia, all'apporto di Professionisti esterni che svolgono la libera professione o che appartengono ad Enti similari, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.
- 10. I Coordinatori professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai Professionisti esterni indirizzi o informazioni sull'attività da svolgere.
- 11. L'attività professionale è esercitata con autonomia tecnico-professionale ed in raccordo funzionale con la tecnostruttura, nel rispetto degli assetti organizzativi previsti dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali ed è orientata alla cultura del risultato e al miglioramento della qualità del servizio.
- 12. Nell'ambito del budget di gestione, l'attività professionale è misurata secondo parametri ed indicatori correlati ai contenuti specialistici di ciascuna attività professionale.
- 13. I Coordinatori professionali assumono la responsabilità del conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dei budget delle strutture di rispettiva competenza e del livello di integrazione nei rapporti esterni, nonché delle condizioni di funzionalità della struttura professionale coordinata, anche per ciò che concerne la promozione degli interventi di automazione e la rappresentazione delle esigenze di formazione e sviluppo dei professionisti e del personale amministrativo di supporto.

TITOLO IV

LA DIRIGENZA

ARTICOLO 28 LA DIRIGENZA

- 1. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione tecnica, economica e finanziaria delle risorse loro assegnate e dei relativi risultati. Nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, inerenti all'amministrazione, alla gestione dei servizi e alle altre funzioni dell'Istituto.
- A tal fine sono dotati di autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di gestione delle risorse umane e strumentali, in ordine alle quali individuano ed istituiscono opportune forme e modalità di controllo.
- 3. I dirigenti esercitano i predetti poteri nel rispetto delle norme di legge e delle direttive di carattere generale formulate dagli Organi dell'Istituto.

ARTICOLO 29 RUOLO DEI DIRIGENTI DELL'INPS

- 1. Il Ruolo dei dirigenti dell'Istituto è articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
- 2. Nella prima fascia del Ruolo sono inseriti i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali nei ruoli dell'Istituto per un periodo pari ad almeno cinque anni.
- 3. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio reclutati attraverso i meccanismi di accesso alla dirigenza indicati dall'art. 28 del D. lgs. n. 165/2001.
- 4. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione di un dirigente di livello generale, il dirigente preposto alla struttura nel suo complesso è sovraordinato ai dirigenti in forza alla struttura stessa.
- 5. Con apposito Regolamento sono disciplinate le modalità ed i criteri per la tenuta del Ruolo.
- 6. L'Istituto procede all'assegnazione di incarichi dirigenziali, di livello generale o non generale, sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del presente Regolamento.

ARTICOLO 30 IL BUDGET DI GESTIONE

- 1. Nei documenti di bilancio sono individuati gli obiettivi e le risorse da attribuire ai dirigenti. A tal fine, il Direttore Generale:
 - a) avvia il processo di programmazione, individuando gli obiettivi associati alle Linee guida gestionali adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) assicura, nella definizione dei budget di gestione, la compatibilità del piano aziendale con i criteri di ottimizzazione delle risorse e l'equilibrato sviluppo delle attività produttive e di erogazione del servizio in tutto il territorio nazionale;
 - c) verifica la coerenza dei documenti di previsione e programmazione con le predette Linee guida gestionali e la congruità dei fabbisogni con le risorse finanziarie ed economiche disponibili, consolida i piani ed i budget.

- 2. Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3. Lo strumento attraverso il quale i dirigenti assolvono alle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è il budget di gestione quale quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali, risorse umane, strumentali e finanziarie ripartito dal Direttore generale sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei piani annuali deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
- 4. Il budget di gestione è supportato dal sistema di contabilità analitica.
- 5. I budget definiscono:
 - a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
 - b) l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
 - c) le risorse finanziarie assegnate a ciascun dirigente;
 - d) le modalità di monitoraggio dell'andamento gestionale.
- 6. L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e i risultati da conseguire, nonché con la tutela delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008.

ARTICOLO 31 INCARICHI DIRIGENZIALI

- 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si applica l'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali e manageriali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo e programmazione degli Organi di vertice dell'Istituto. Si applica di norma il criterio della rotazione degli incarichi, garantendo nel contempo le condizioni di pari opportunità. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
- 2. L'Istituto rende conoscibili, con le modalità previste dal comma 1-bis dell'art. 19 D.lgs. n. 165/2001, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti funzione che si rendono disponibili.
- 3. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento nel quale sono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire e la durata che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.
- 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico, accede un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi di ente e delle determinazioni di competenza degli Organi dell'Istituto.
- 5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 165/2001, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, nonché a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibili nei predetti ruoli, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme vigenti e, in particolare, dall'art. 19, comma 5-bis e comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.
- 6. I contratti dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali di livello generale o non generale ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis* e 6, del D.lgs. n. 165/2001, sono sottoscritti dal Presidente dell'Istituto o da persona dallo stesso delegata.

7. Ai dirigenti può essere affidata la titolarità di uffici dirigenziali o lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 32 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE

- 1. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, individuati nell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, sono conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale sulla base dei criteri generali di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del presente Regolamento; la deliberazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.P.R. n. 639/70, come sostituito dall'art. 8, della L. n. 88/1989 nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L. n. 88/1989.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, determina l'oggetto, gli obiettivi generali nonché la durata dell'incarico, che non potrà essere inferiore a tre anni né superiore a cinque.
- 3. I posti funzione da dirigente di livello generale possono riguardare Uffici dirigenziali di livello generale ovvero funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, come stabilito dall'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, nei limiti previsti dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali.
- 4. Il contratto accessivo di cui all'art. 31, comma 4, del presente Regolamento è stipulato dal Direttore generale avuto riguardo, per il trattamento economico fondamentale, ai valori economici contemplati dal vigente contratto collettivo dirigenziale di area e, per il trattamento accessorio, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 33 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE REGIONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE

- 1. L'incarico di Direzione regionale di livello dirigenziale è conferito dal Direttore generale, sulla base dei criteri generali, di cui all'art.5, comma 1, lett. k) del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche peculiari della Direzione stessa.
- 2. Il Direttore generale conferisce l'incarico con il provvedimento di cui all'art. 31, comma 3, del presente Regolamento, indicando la durata dell'incarico e stipula il contratto accessivo di cui all'art. 31, comma 4.

ARTICOLO 34 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI FILIALE METROPOLITANA, DI DIREZIONE PROVINCIALE E DI FILIALE PROVINCIALE

- 1. Il Direttore generale, con propria determinazione, sentito il Direttore della regione interessata ovvero il Direttore del Coordinamento metropolitano e sulla base dei criteri generali di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del presente Regolamento, individua il dirigente cui affidare la Direzione provinciale o la Filiale provinciale e, nell'ambito del Coordinamento metropolitano, la Filiale metropolitana.
- 2. Nel provvedimento di conferimento di incarico di direzione, adottato dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano, sono indicati l'oggetto dell'incarico stesso, la durata e gli obiettivi da conseguire.
- 3. Il contratto accessivo di cui all'art. 31, comma 4, del presente Regolamento è stipulato dal Direttore regionale o dal Direttore del Coordinamento metropolitano competenti.

ARTICOLO 35 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

- 1. Il Direttore Generale conferisce gli incarichi di direzione degli uffici di supporto e degli uffici centrali, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del presente Regolamento.
- 2. I Direttori centrali conferiscono gli incarichi di responsabilità di area manageriale ai dirigenti assegnati alle rispettive strutture dal Direttore generale nell'ambito delle quantificazioni complessive fissate con riferimento all'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali, stipulano i relativi contratti accessivi e informano il Direttore generale dell'avvenuto conferimento dell'incarico.
- 3. I Direttori regionali e dei coordinamenti metropolitani conferiscono gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale di rispettiva competenza ai dirigenti individuati dal Direttore generale nonché gli incarichi di responsabilità di area manageriale ai dirigenti assegnati alle rispettive strutture dal Direttore generale nell'ambito delle sopra indicate quantificazioni complessive, stipulano i relativi contratti accessivi e informano il Direttore generale dell'avvenuto conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 36 FUNZIONI DEI DIRETTORI CENTRALI, REGIONALI E DEI COORDINAMENTI METROPOLITANI

- 1. I Direttori centrali, regionali e dei coordinamenti metropolitani, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in attuazione degli indirizzi politico-gestionali dettati dagli Organi dell'Istituto:
 - a) formulano proposte ai fini dell'elaborazione dei programmi e della pianificazione operativa;
 - b) gestiscono il budget assegnato dal Direttore generale ed esercitano i poteri di spesa connessi alle funzioni e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
 - c) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli Organi e adottano gli atti e i provvedimenti rientranti nella competenza dei propri uffici;
 - d) adottano gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale che rientrano nelle loro competenze;
 - e) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi, le responsabilità e le risorse umane, finanziarie e materiali connesse con il conseguimento degli obiettivi di budget, in conformità alle procedure previste dal vigente ordinamento;
 - f) verificano la congruità delle procedure organizzative ed informatiche e segnalano le eventuali anomalie e criticità alle Direzioni centrali competenti;
 - g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale assegnato ai propri uffici, con competenza in materia di trattamento economico accessorio e di rapporti sindacali in relazione ai vari livelli di contrattazione;
 - i) ferme restando le competenze espressamente previste dal presente Regolamento per il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e per il Direttore generale, adottano, in materia di rapporto di lavoro, i provvedimenti di gestione del personale nel rispetto del CCNL in vigore e delle disposizioni del Capo I, Titolo II del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
 - j) assumono la responsabilità complessiva sull'attuazione dei programmi e sui risultati operativi in termini di qualità, quantità, costi dei servizi finali e strumentali.

- k) propongono al Direttore Generale l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, dei provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 165/01;
- formulano al Direttore generale, ai fini della valutazione complessiva sul raggiungimento degli obiettivi, la proposta di valutazione dei dirigenti loro assegnati;
- m) curano la gestione dei rapporti sindacali e adottano, fatte salve le competenze previste per il Presidente e per il Direttore Generale, i provvedimenti di attuazione del CCNL e del contratto integrativo di Ente;
- n) fermi restando i poteri del Consiglio di Amministrazione, promuovono e resistono alle liti, in relazione agli affari di competenza, e hanno il potere di conciliare e di transigere, avvalendosi dei legali dipendenti dell'Istituto a cui è rilasciata procura generale e speciale;
- o) decidono sui ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei Dirigenti;
- p) convocano e presiedono la Conferenza dei Dirigenti nell'ambito di competenza.

ARTICOLO 37 FUNZIONI DEI DIRIGENTI

- 1. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) gestiscono le risorse umane e strumentali assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di piano e a tal fine, gestiscono la quota parte del programma di attività attribuita dal Dirigente responsabile della struttura nella quale gli stessi sono incardinati;
 - b) gestiscono il budget assegnato ed esercitano le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di risorse, attribuzione di trattamenti accessori;
 - c) formulano proposte ed esprimono pareri ai Responsabili delle strutture dirigenziali generali;
 - d) svolgono tutte le altre funzioni ad essi delegate dal Dirigente responsabile della struttura;
 - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'ufficio cui sono preposti e dei responsabili di tutte le posizioni organizzative, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - f) curano l'attuazione delle funzioni ad essi delegate e dei progetti ai medesimi assegnati;
 - g) assolvono alla funzione di messa a disposizione delle risorse alle strutture operative.

ARTICOLO 38 RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

- 1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dai piani.
- 2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance, ovvero l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente possono comportare, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell'incarico e la destinazione ad altri incarichi o il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del contratto collettivo.
- 3. La colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, accertata secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali e previa contestazione, comporta una

decurtazione della retribuzione di risultato del dirigente, in relazione alla gravità della violazione, di una quota fino all'ottanta per cento.

- 4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il Comitato dei Garanti i cui componenti sono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese.
- 5. Il parere del Comitato viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
- 6. Con apposito Regolamento sono disciplinati la composizione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

ARTICOLO 39 VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. L'operato dei dirigenti è sottoposto a valutazione, in conformità ai principi generali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 286/1999 e alle disposizioni del D.lgs. n. 150/09 nonché ai sensi delle norme contrattuali vigenti, sulla base di specifiche procedure.

ARTICOLO 40 CONFERENZA DEI DIRETTORI CENTRALI, REGIONALI E DEI COORDINAMENTI METROPOLITANI

- 1. La Conferenza dei Direttori centrali, regionali, dei coordinamenti metropolitani e dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale è convocata dal Direttore generale per esaminare le politiche della gestione con particolare riferimento:
 - alla definizione delle misure di attuazione delle Linee guida gestionali;
 - alle modifiche organizzative e regolamentari;
 - alla definizione dei criteri per la formulazione dei fabbisogni di personale;
 - alle linee della contrattazione integrativa;
 - agli ulteriori argomenti rispetto ai quali risulti opportuno convocare la predetta Conferenza.
- 2. I Coordinatori generali professionali partecipano alla Conferenza di cui al comma 1 del presente articolo, quando gli argomenti in trattazione attengono alle funzioni legale, medico-legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale.

TITOLO V

CONTROLLI

ARTICOLO 41 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- 1. L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia e dell'assetto dimensionale, adegua il sistema dei controlli al fine di:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - verificare, anche attraverso specifici indicatori, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - d) prevenire i rischi aziendali.
- 2. Il sistema dei controlli dell'Istituto si attua mediante:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) il controllo strategico;
 - c) il controllo di gestione.
- 3. I controlli di cui al comma 2 del presente articolo sono svolti dalle Strutture previste dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Territoriali, con le modalità stabilite negli specifici atti regolamentari e per quanto di rispettiva competenza.
- 4. L'Istituto favorisce, nel rispetto delle norme di legge, la sinergia e lo scambio di informazioni tra gli Organi e le strutture di controllo interno.

TITOLO VI

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 42 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- 1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV), di cui al D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, è costituito da tre componenti, nominati, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 14-*bis* del predetto D.lgs. n. 150/2009 e dall'art. 6, comma 3, del predetto D.P.R. n. 105/2016, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 2. I suddetti componenti sono nominati dal Presidente dell'Istituto d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.
- 3. L'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 14, comma 4, del D. Lgs n. 150/2009 e all'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 105/2016. La sua azione è orientata al monitoraggio del sistema di valutazione, garantendo la trasparenza e la integrità dello stesso, con poteri di proposta e di comunicazione agli organi competenti. Nell'esercizio delle sue funzioni non ha alcuna ingerenza nel controllo di gestione e nelle funzioni tipiche di Audit.
- 4. Sottopone al Consiglio di Amministrazione gli elementi per la valutazione annuale del Direttore generale.
- 5. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) riferisce le proprie istanze ed esigenze conoscitive al Direttore generale e si rapporta per il suo tramite alle strutture amministrative dell'Istituto, al fine di garantire la propria attività di monitoraggio e controllo del sistema di misurazione e valutazione.
- 6. Presso l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è costituita una struttura tecnica permanente di supporto.

TITOLO VII

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

ARTICOLO 43 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. In piena aderenza ai principi generali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e obblighi di pubblicazione, di cui alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, l'Istituto procede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto della normativa sulla privacy, delle determinazioni adottate dal Presidente nonché delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e delle determinazioni del Direttore generale.